

Decreto ingiuntivo europeo: opportunità per agilizzare il recupero crediti

Il recupero rapido ed efficace dei crediti riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione Europea, dato che i ritardi di pagamento possono rappresentare una causa di insolvenza delle piccole e medie imprese minandone la sopravvivenza, fenomeno che si riflette sulla perdita di numerosi posti di lavoro.

Il Regolamento UE 1896/2006, che introduce il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento volto a "semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati", è entrato in vigore in data 12 dicembre 2008 per i paesi dell'Unione (ad eccezione della Danimarca) proprio per venire incontro alle esigenze sopra indicate. Detto procedimento viene istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione e costituirà un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente il quale rimarrà comunque libero di avvalersi delle procedure nazionali.

Il regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Sono invece esplicitamente escluse la materia fiscale, doganale ed amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*), il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni, i fallimenti, i concordati e le procedure affini, la sicurezza sociale ed infine i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, con alcune eccezioni.

Il creditore residente in un paese dell'Unione può adire il tribunale del luogo ove risiede per il rilascio di un decreto ingiuntivo europeo. Il domicilio è determinato secondo gli articoli 59 e 60 del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard "A" riprodotto nell'Allegato I allo stesso Regolamento. Il creditore potrà compilare il modulo di richiesta direttamente nella lingua del paese di destinazione del debitore con l'aiuto dell'identico modulo nella propria lingua evitando pertanto costi le dilazioni per le traduzioni.

Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire, in coscienza ed in fede, informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine. In generale, bisogna indicare il nome e l'indirizzo delle parti, l'importo del credito, gli interessi, una descrizione delle circostanze invocate come base del credito ed una descrizione delle prove a sostegno della domanda, i motivi della competenza giurisdizionale ed il carattere transfrontaliero della controversia

Inoltre, il ricorrente deve indicare il Tribunale competente per la causa ordinaria, alla quale verrà devoluto il fascicolo in caso di opposizione ma può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce comunque al creditore di informare il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.

Se sono soddisfatte le condizioni previste dal Regolamento, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard riprodotto nell'Allegato V. Detta ingiunzione di pagamento viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda senza le informazioni

fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo "A". L'ingiunzione di pagamento europea informa il convenuto della possibilità di pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione, ovvero opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

La notifica dell'ingiunzione di pagamento europea può essere effettuata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica.

Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea al giudice d'origine utilizzando il modulo standard "F" riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.

Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata ed il convenuto non è tenuto a precisarne le ragioni dell'opposizione. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito dei 30 giorni, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine di cui sopra, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, si dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard "G" riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. I procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

In definitiva, il Regolamento rappresenta uno strumento efficace per poter risolvere le controversie ed il recupero rapido e relativamente semplificato dei crediti, necessario per poter raggiungere l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed il corretto funzionamento del mercato interno anche se l'esecuzione delle ingiunzioni restano soggette ai meccanismi nazionali che, in alcuni casi, risultano essere ancora poco flessibili.

Mario Monaco